

Deroga per gli scambi per fini scientifici e procedure semplificate

Documento di orientamento sull'uso della deroga per gli scambi per fini scientifici e delle procedure semplificate per il rilascio di licenze e certificati

Come approvato dal comitato permanente in occasione della sua riunione SC73 (online, maggio 2021)



Indice

Indice	2
I. Finalità e contenuto del documento di orientamento.....	3
II. Principali differenze tra deroga e procedure semplificate.....	3
III. Deroga per gli scambi per fini scientifici.....	4
1. Introduzione	4
2. Finalità della deroga per gli scambi per fini scientifici	4
3. Condizioni	5
4. Norme per la registrazione	5
5. Procedura per la registrazione di istituzioni nel registro delle CITES.....	7
6. Inventari.....	8
7. Tipi di materiale scientifico/esemplari.....	8
8. Applicazione della deroga, utilizzo di etichette.....	9
9. Importazione ai sensi della deroga	10
10. Relazioni.....	10
11. Esempi di utilizzo della deroga per gli scambi per fini scientifici	10
12. Rischi	10
IV. Procedure semplificate.....	11
1. Introduzione	11
2. Finalità e caratteristiche principali delle procedure semplificate	11
3. Utilizzo delle procedure semplificate	11
4. Condizioni generali per l'utilizzo delle procedure semplificate.....	12
5. Procedure semplificate per il commercio di campioni biologici	13
6. Procedure semplificate per il rilascio di certificati ai sensi dell'articolo VII.....	14
7. Procedure semplificate negli altri casi	15
8. Procedure semplificate per esemplari raccolti in mare	15
9. Relazioni.....	17
10. Rischi del ricorso a procedure semplificate	17
V. Esemplari per fini forensi	17
VI. Deroga e procedure semplificate – quando utilizzare quale opzione?	18
Allegato 1. Campioni biologici e campioni di riferimento per fini di medicina legale	21
Allegato 2. Esempi di utilizzo delle procedure semplificate ad opera delle parti della CITES.....	24
Allegato 3. Esempio di etichetta utilizzata per lo scambio di campioni per fini scientifici.....	27

I. Finalità e contenuto del documento di orientamento

Il presente documento di orientamento è stato preparato dal segretariato della CITES su richiesta della conferenza delle parti in occasione della sua 18^a riunione (Ginevra, Svizzera, agosto 2019) con la [decisione 18.171](#). I principali destinatari del presente documento sono le autorità nazionali di gestione della CITES, tuttavia i presenti orientamenti possono essere di utilità anche per qualsiasi persona, organizzazione o azienda coinvolta nella spedizione di esemplari soggetti alla CITES attraverso i confini internazionali.

Il presente documento di orientamento intende:

- aumentare la consapevolezza in merito alla deroga per gli scambi per fini scientifici (la "deroga") di cui all'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione e alle procedure semplificate stabilite con la risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP18) dalle autorità e dai possibili "beneficiari" e fornire orientamenti non vincolanti sul loro utilizzo;
- facilitare una migliore comprensione dei benefici e dei rischi dell'utilizzo di tali procedure; e
- eliminare le percezioni errate e spiegare le somiglianze e le differenze tra le due procedure.

Il segretariato è consapevole del fatto che il presente documento di orientamento concernente la deroga e le procedure semplificate è stato preparato dopo che numerose parti hanno sviluppato leggi e procedure in materia. Tali parti sono invitate a rivedere le procedure esistenti e a considerare la possibilità di allinearle a questo documento di orientamento non vincolante, qualora lo ritengano opportuno e necessario.

Il presente documento di orientamento è strutturato nel modo seguente: innanzitutto vengono delineate le principali differenze tra la deroga e le procedure semplificate. Le due procedure, deroga e procedure semplificate, sono poi spiegate in modo più dettagliato. Una sezione specifica è dedicata agli esemplari di flora e fauna selvatiche per la ricerca forense che possono essere trasferiti secondo entrambe le procedure, ma per finalità diverse. Nella sezione VI sono forniti alcuni esempi concreti per illustrare l'uso dell'una o dell'altra serie di disposizioni. L'allegato 1 contiene gli elenchi dei campioni biologici che possono essere scambiati secondo le due procedure. L'allegato 2 contiene esempi di utilizzo effettivo delle procedure semplificate ad opera delle parti e l'allegato 3 fornisce un esempio di etichetta utilizzata nel contesto della deroga.

II. Principali differenze tra deroga e procedure semplificate

- La deroga per gli scambi per fini scientifici (la "deroga") è una **deroga** rispetto alle procedure normali, mentre le procedure semplificate consentono di applicare le **procedure normali** in modo semplificato quando sono soddisfatte determinate circostanze e condizioni specifiche;
- la **deroga** è un'operazione esentata dal rispetto delle normali normative della CITES effettuata tra un'**istituzione registrata** (museo, laboratorio, istituzione di ricerca forense, ecc.) esportatrice e un'istituzione registrata importatrice;
- per le **procedure semplificate non è richiesta alcuna registrazione preventiva** dell'esportatore o dell'importatore;
- si può ricorrere alle procedure semplificate per fini **commerciali** o non commerciali, mentre si può invocare la deroga soltanto per prestiti, donazioni e scambi **non commerciali**.

La tabella che segue fornisce una panoramica delle caratteristiche principali della deroga e delle procedure semplificate.

Tabella 1: panoramica delle caratteristiche principali della deroga e delle procedure semplificate

Requisiti	Scambio per fini scientifici	Procedure semplificate
È necessario disporre di una licenza o un certificato CITES	No (è richiesta invece un'etichetta)	Sì

Requisiti	Scambio per fini scientifici	Procedure semplificate
Registrazione di beneficiari e istituzioni a determinate condizioni	Sì	No
Le operazioni dovrebbero essere registrate nella relazione annuale presentata da ciascuna parte al segretariato.	Sì (se possibile)	Sì
Copre le specie incluse in tutte e tre le appendici della CITES	Sì	Sì
Tutti gli esemplari sono coperti (cfr. allegato 1 del presente documento di orientamento)	No	Sì*
Soltanto gli esemplari registrati e catalogati/inseriti in banche dati	Sì	No
Gli esemplari o i contenitori recano, o sono accompagnati da, un'etichetta rilasciata o approvata dall'organo di gestione.	Sì	Sì per i campioni biologici del tipo e delle dimensioni specificati nell'allegato 4 della risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP18), oltre alla licenza o al certificato CITES No per altri esemplari
Solo commercio avente un impatto nullo o trascurabile sulla conservazione delle specie di cui alle tre appendici	Sì	Sì
Sono consentite operazioni per fini commerciali	No	Sì

* Laddove il commercio avrà un impatto nullo o trascurabile sullo stato di conservazione delle specie interessate.

III. Deroga per gli scambi per fini scientifici

1. Introduzione

Gli articoli III, IV e V della convenzione stabiliscono le condizioni e le procedure per la concessione di licenze e certificati CITES necessari per il commercio di esemplari soggetti alla CITES, al fine di garantire che tale commercio sia legale, sostenibile e tracciabile.

Il paragrafo 6 dell'articolo VII della convenzione prevede una deroga nota come "deroga per gli scambi per fini scientifici" che consente alle istituzioni scientifiche registrate di scambiarsi esemplari soggetti alla CITES senza applicare i requisiti di cui agli articoli III, IV o V. Per tali scambi non è richiesta alcuna licenza o alcun certificato CITES, sebbene l'esemplare debba recare un'etichetta rilasciata o approvata da un organo di gestione dello Stato che ha registrato l'istituzione.

Articolo VII, paragrafo 6, della convenzione:

*[I]e disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, alla donazione o allo scambio **non commerciali** fra **scienziati o istituzioni scientifiche** che risultano **registrati** da un organo di gestione del loro Stato, relativamente a esemplari da erbario e altri esemplari da museo conservati, essiccati o in inclusione, e materiali di piante vive che portino un'**etichetta** rilasciata o approvata da un organo di gestione.*

2. Finalità della deroga per gli scambi per fini scientifici

La finalità della deroga consiste nel:

- incoraggiare la ricerca scientifica collaborativa, compresa la ricerca forense, in merito alla fauna e alla flora selvatiche per fini di conservazione;

- ridurre l'impatto potenziale della ricerca scientifica limitando il prelievo di esemplari dall'ambiente naturale; e
- garantire un prestito, una donazione e uno scambio agevoli e rapidi tra le istituzioni di ricerca scientifica e forense registrate.

3. Condizioni

Le condizioni raccomandate per la deroga sono ulteriormente specificate nella [risoluzione Conf. 11.15 \(Rev. CoP18\)](#) su prestiti, donazioni o scambi non commerciali di esemplari da museo, da erbario, campioni diagnostici e per la ricerca forense (intitolata "*Non-commercial loan, donation or exchange of museum, herbarium, diagnostic and forensic research specimens*"), e sono riepilogate qui di seguito e spiegate in dettaglio nelle sezioni successive.

Le istituzioni scientifiche aventi un mandato internazionale dovrebbero essere registrate dall'organo di gestione del paese in cui hanno sede.

- Gli scienziati, le istituzioni scientifiche e le istituzioni di ricerca forense devono essere **registrati** nel **registro del segretariato della CITES (registro della CITES)** da un organo di gestione dello Stato che li ospita, in conformità a **determinate norme**;
- la deroga è applicabile soltanto agli **esemplari animali (non vivi) e vegetali, come indicato nella tabella 2**;
- i materiali scientifici devono essere spediti in contenitori muniti di un'**etichetta rilasciata o approvata dall'organo di gestione che ha registrato l'istituzione**;
- il prestito, la donazione o lo scambio devono avere natura **non commerciale**;
- l'istituzione registrata deve **presentare una relazione annuale sull'utilizzo della deroga** all'organo di gestione dello Stato ospitante.

4. Norme per la registrazione

Le norme per la registrazione delle istituzioni scientifiche e di ricerca forense presso l'organo di gestione sono contenute nel paragrafo 3, lettera g), rispettivamente al punto vi) e al punto vii), della [risoluzione Conf. 11.15 \(Rev. CoP18\)](#). Tale risoluzione non contiene norme specifiche per la registrazione di singoli scienziati. Sebbene la convenzione preveda la possibilità per le persone fisiche di beneficiare della deroga, la risoluzione in questione raccomanda che gli scienziati che detengono collezioni private siano incoraggiati ad affiliarsi a istituzioni scientifiche registrate al fine di poter usufruire della deroga. La maggior parte degli scienziati è in genere affiliata ad almeno un'istituzione.

Al fine di facilitare lo scambio e garantire la dovuta diligenza, le parti hanno concordato che soltanto le istituzioni scientifiche, comprese quelle di ricerca forense, registrate presso l'organo di gestione del loro Stato ospitante e inserite nel registro della CITES possono effettuare scambi ai sensi della deroga. Non è rilevante il fatto che siano registrate come istituzioni scientifiche o di ricerca forense.

Quando è stata adottata la prima versione di questa risoluzione alla CoP2, le parti hanno concordato che le istituzioni di ricerca scientifica affidabili avrebbero dovuto essere autorizzate a scambiare facilmente tra loro gli esemplari che fanno già parte delle loro collezioni e che tali scambi avrebbero dovuto comportare soltanto le formalità minime necessarie per garantire che tali procedure non vengano impiegate per aggirare l'intento della convenzione; la creazione di un elenco concordato di istituzioni autorizzate a utilizzare la procedura è parso essere un presupposto necessario. Si raccomanda pertanto alle parti di facilitare la registrazione affinché tutte le istituzioni scientifiche e di ricerca forense che soddisfano determinate norme e sono ritenute affidabili possano usufruire della deroga. Tali norme sono illustrate di seguito.

Norme per la registrazione delle istituzioni scientifiche

Le istituzioni scientifiche dovrebbero soddisfare le norme seguenti ai fini della loro registrazione:

- le istituzioni dovrebbero essere **affidabili**;
- le collezioni di esemplari animali o vegetali e le registrazioni ad essi collegate sono **conservate in modo permanente e oggetto di cure professionali**;
- gli esemplari sono accessibili a tutti gli **utenti qualificati, compresi quelli di altre istituzioni** e tutte le adesioni sono adeguatamente registrate in un catalogo permanente;
- si tengono registri permanenti dei prestiti, delle donazioni e dei trasferimenti (scambi) ad **altre istituzioni**;
- gli esemplari sono acquisiti principalmente per fini di ricerca che devono essere comunicati in **pubblicazioni scientifiche**;
- gli esemplari sono preparati e le collezioni sono disposte in modo da garantirne l'**utilità**; e
- vengono mantenuti **dati accurati** sulle etichette degli esemplari, sui cataloghi permanenti e su altri registri.

In questo contesto per "affidabile" si intende che l'autorità scientifica non ha motivo di non fidarsi dell'istituzione

L'espressione "utenti qualificati, compresi quelli di altre istituzioni" non è ulteriormente qualificata nella risoluzione, ma include altre istituzioni scientifiche nello stesso territorio, come stabilito dallo Stato ospitante, comprese le istituzioni internazionali e regionali. Se tali "altre istituzioni" sono situate nel territorio di un altro Stato, dovrebbero essere incluse nel registro della CITES per poter effettuare scambi nel contesto della

L'organo di gestione della CITES dello Stato ospitante dovrebbe chiedere all'autorità scientifica della CITES competente se ritiene che un'istituzione scientifica che vuole essere inclusa nel registro soddisfi le norme. La legislazione nazionale dello Stato ospitante può includere condizioni e requisiti supplementari ai fini della registrazione.

Norme per la registrazione delle istituzioni di ricerca forense

Un'*istituzione di ricerca forense* è un laboratorio incaricato dal governo di fornire analisi e ricerche forensi nelle indagini delle autorità di contrasto concernenti la flora e la fauna selvatiche. L'intento è quello di facilitare lo scambio di campioni di riferimento a sostegno dello sviluppo e dell'applicazione di metodi analitici. Se non è soggetto all'obbligo di fornire analisi e ricerche forensi, il laboratorio potrebbe essere nelle condizioni di richiedere la registrazione in qualità di *istituzione scientifica* qualora soddisfi le norme richieste.

- l'organo di gestione dovrebbe stabilire che le istituzioni di ricerca forense sono **idonee a fornire analisi forensi sulla flora e sulla fauna selvatiche**;
- gli esemplari animali o vegetali, acquisiti principalmente per fini di ricerca o per ampliare le capacità di ricerca forense attraverso lo sviluppo di banche dati di riferimento sulla flora e sulla fauna selvatica, dovrebbero essere **adeguatamente registrati in un catalogo permanente**;
- i registri permanenti dovrebbero contenere informazioni in merito a **prestiti e trasferimenti** ad altre istituzioni e ai fini della transazione;
- le istituzioni dovrebbero fare riferimento al loro **sistema di gestione della qualità** utilizzato per la ricerca condotta; e
- nel catalogo permanente dovrebbero essere registrati **dati accurati**, ad esempio il nome scientifico, il peso, l'origine geografica, il codice di origine, la finalità e il risultato della ricerca, e gli esemplari dovrebbero essere etichettati in modo accurato e adeguato.

Si ricorda che nel "[Directory of laboratories eligible and willing to be included in an electronic directory of wildlife forensic providers](#)" della CITES, si applicano i seguenti criteri di ammissibilità: ciascuno di questi laboratori i) svolge attività di ricerca forense; ii) opera secondo un sistema di

gestione della qualità (SGQ); iii) è soggetto a verifiche interne ed esterne ad opera di una terza parte competente (e ha fornito prove di conferma di ciò); iv) è in grado e disposto ad effettuare analisi forensi sulla flora e sulla fauna selvatiche su richiesta di altri paesi; e v) ha richiesto esplicitamente di essere incluso nell'elenco. Le parti potrebbero voler prendere in considerazione questi parametri di riferimento quando prendono decisioni in merito alle norme per la registrazione delle istituzioni di ricerca forense.

Tanto per le istituzioni scientifiche quanto per le istituzioni di ricerca forense

- **L'acquisizione e il possesso** di esemplari dovrebbero essere conformi alle leggi dello Stato in cui è stabilita l'istituzione; e
- tutti gli esemplari delle specie iscritte nell'**appendice I** dovrebbero essere conservati in modo permanente e centralizzato sotto il diretto controllo dell'istituzione scientifica o di ricerca forense e gestiti in modo da precludere l'uso di tali esemplari per fini commerciali, di decorazione, di trofeo o per altre finalità incompatibili con i principi della convenzione.

I laboratori che svolgono prove diagnostiche riconosciuti come [laboratori ufficiali di riferimento](#) o [centri collaboranti](#) dall'[Organizzazione mondiale per la salute animale \(OIE\)](#) si qualificano per la registrazione in quanto sono considerati conformi alle norme di cui sopra. Gli organi di gestione sono incoraggiati a individuare i laboratori di riferimento e i centri collaboranti dell'OIE nei loro paesi e a presentarli per l'inclusione nel registro della CITES.

Anche i laboratori inclusi nell'[elenco elettronico dei laboratori che effettuano prove forensi sulla flora e sulla fauna selvatica](#) gestito dal segretariato della CITES si qualificano per la registrazione. Tuttavia non sono automaticamente inclusi nel registro della CITES e devono essere registrati attraverso l'organo di gestione dello Stato ospitante.

5. Procedura per la registrazione di istituzioni nel registro delle CITES

Dopo aver stabilito, secondo il **parere dell'autorità scientifica**, che le norme di cui sopra sono soddisfatte da una determinata istituzione scientifica, l'organo di gestione dello Stato interessato dovrebbe registrare l'**istituzione scientifica o di ricerca forense** presso il segretariato della CITES tramite posta elettronica scrivendo all'indirizzo info@cites.org. Al momento della registrazione di un'istituzione, l'organo di gestione dovrebbe assegnarle un numero di registrazione composto dai seguenti elementi:

- il codice ISO di due lettere dello Stato in cui è stabilita l'istituzione scientifica (XX);
- un numero unico assegnato dall'organo di gestione nazionale (YYY);
- Esempio: il codice BE 001 indica un'istituzione scientifica registrata dal Belgio avente numero di registrazione univoco 1.

Salvo diversa indicazione, il segretariato includerà la data di pubblicazione delle informazioni sul sito web come data di registrazione ai fini della CITES. Secondo la risoluzione Conf. 11.15 (Rev. CoP18), l'organo di gestione dovrebbe fornire al segretariato le seguenti **informazioni** al momento della registrazione di un'istituzione:

- nome, indirizzo, dati di contatto, compresi, ove possibile, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;
- sito web dell'istituzione, se disponibile;
- numero di registrazione (cfr. sopra);
- tipi di servizi forniti dall'istituzione (è possibile più di uno);
 - tassonomico;
 - ricerca sulla conservazione delle specie;
 - ricerca forense sulla flora e sulla fauna selvatiche.

Con *tassonomico* si intende che l'istituzione fornisce servizi e/o intraprende ricerche concernenti la denominazione, la definizione e la classificazione di gruppi di organismi biologici sulla base di caratteristiche comuni.

Inoltre potrebbe essere utile che le parti indichino se l'istituzione è anche un laboratorio di riferimento o un centro collaborante dell'OIE e se è specializzato, ad esempio, nella diagnosi di malattie. Alcune parti hanno anche aggiunto "A" per gli animali e/o "P" per le piante al fine di indicare le competenze dell'istituzione.

Esempio di registrazione da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Codice	Indirizzo	Contatto	Data della registrazione ai fini della CITES
GB001	Science Directorate, The Natural History Museum Cromwell Road LONDRA SW7 5BD – Tipo di servizi: riferimento tassonomico, ricerca sulla conservazione delle specie Sito web: http://www.nhm.ac.uk	Dati di contatto: [dati di contatto del referente pertinente presso l'istituzione] Telefono: E-mail: registrar@nhm.ac.uk	gg/mm/aaaa

Le istituzioni registrate dovrebbero essere soggette a rinnovo a discrezione dell'organo di gestione che effettua la registrazione, al fine di garantire che soltanto le istituzioni attuali e valide siano ammissibili allo scambio per fini scientifici. La registrazione dovrebbe essere riveduta almeno **ogni cinque anni** dall'organo di gestione. Nel caso di un'istituzione dell'OIE, il rinnovo dovrebbe essere piuttosto semplice, dato che tali istituzioni vengono riesaminate su base annuale nel contesto delle [procedure dell'OIE](#).

Si noti che l'indicazione dei tipi di servizi forniti dall'istituzione registrata non limita quest'ultima a effettuare scambi soltanto con istituzioni appartenenti alla medesima categoria. La finalità dell'indicazione dei tipi di servizi è facilitare l'uso del registro. Un'istituzione che fornisce tanto servizi di ricerca forense sulla flora e sulla fauna selvatiche quanto servizi tassonomici dovrebbe soddisfare entrambe le serie di norme per la registrazione.

Il registro della CITES è disponibile sul sito web della CITES al seguente indirizzo: https://cites.org/eng/common/reg/e_si.html.

6. Inventari

Secondo il punto 3, lettere b) e c), della risoluzione Conf. 11.15 (Rev. CoP18), le parti dovrebbero incoraggiare i loro musei di storia naturale, gli erbari e i laboratori di ricerca forense a inventariare le loro collezioni di specie rare e minacciate di estinzione e a rendere tali informazioni ampiamente disponibili alle parti e alla comunità di ricerca, a seconda dei casi. La disposizione non fa riferimento alle specie elencate nella CITES e pertanto potrebbe essere interpretata come riferita a tutte le specie rare e minacciate di estinzione, indipendentemente dal loro stato nel contesto della convenzione. Tali inventari consentiranno ai ricercatori di prendere in prestito in modo efficiente gli esemplari da studiare o di utilizzare le informazioni forensi contenute nelle banche dati di riferimento. Agli inventari dovrebbero essere aggiunti degli addenda man mano che gli esemplari si rendono disponibili. Le autorità scientifiche e gli organi di gestione possono utilizzare queste informazioni per stabilire se sia giustificabile un'ulteriore raccolta di alcune specie rare o se la necessità possa già essere soddisfatta prendendo in prestito esemplari da altri musei o utilizzando le informazioni forensi fornite dai laboratori di ricerca forense.

Come già menzionato, i singoli scienziati che detengono collezioni private sono incoraggiati ad affiliarsi a istituzioni scientifiche registrate.

7. Tipi di materiale scientifico/esemplari

La convenzione e la risoluzione Conf. 11.15 (Rev. CoP18) stabiliscono determinati limiti in merito ai tipi di esemplari che possono essere scambiati nel contesto della deroga. Trattandosi di una deroga rispetto ai normali requisiti di cui alla convenzione, l'elenco di ciò che può essere esentato è esaustivo e dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo. L'organo di gestione non può estendere l'elenco di ciò che può essere esentato (colonna di sinistra), ma può eliminare tipi di esemplari dall'elenco (come misura nazionale più rigorosa).

Tabella 2: tipi di materiale scientifico ed esemplari che possono o non possono essere scambiati

I tipi di esemplari che <u>possono</u> essere scambiati a norma della deroga sono i seguenti:	I tipi di esemplari che <u>non possono</u> essere scambiati a norma della deroga sono i seguenti:
--	--

Esemplari da erbario (ad esempio, piante e fiori essiccati o pressati)	
Esemplari da museo conservati, essiccati o inglobati di animali o piante	Tutti gli esemplari che <i>non sono stati</i> innanzitutto catalogati e registrati nella collezione di un'istituzione registrata (ad esempio: campioni di sangue, siero o sperma freschi o campioni raccolti da ricercatori sul campo)
Esemplari di animali non vivi	Esemplari di animali vivi
Materiale vegetale vivo	
Esemplari da museo congelati (ad esempio campioni di tessuto congelati)	
Esemplari per la ricerca forense degli esemplari di tipi inclusi nell'allegato della risoluzione Conf. 11.15 (Rev. CoP18) (elenco non esaustivo)	Esemplari per l'esecuzione oggetto di un'indagine penale in corso che quindi non possono essere scambiati legalmente
Campioni diagnostici dei tipi elencati nell'allegato 4 della risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP18)	

8. Applicazione della deroga, utilizzo di etichette

Una volta che un'istituzione di ricerca scientifica o forense è stata registrata presso il segretariato della CITES, apparirà nel [registro della CITES online](#) con il codice, il nome e l'indirizzo dell'istituzione e potrà iniziare ad applicare la deroga.

L'organo di gestione dello Stato ospitante dovrebbe rilasciare o approvare il modello di etichetta che deve accompagnare il contenitore utilizzato per il trasporto degli esemplari o dei campioni. L'etichetta può essere un documento, un adesivo, un certificato, un documento apposto (incollato) o all'interno di un portadocumenti, ecc. Poiché le parti non hanno sviluppato un modulo standard per l'etichetta, ogni organo di gestione può progettare la propria "etichetta" standard su cui dovrebbero figurare:



- il logo della CITES;
- l'organo di gestione del paese "responsabile" dell'istituzione e che ha approvato l'"etichetta";
- il numero di riferimento che collega la domanda presentata all'organo di gestione.

Per ciascuna esportazione (prestito, donazione o scambio), l'istituzione esportatrice deve assicurarsi che l'etichetta sia apposta sul contenitore e che contenga almeno le seguenti informazioni:

- il tipo di esemplari e la finalità dello scambio (studio scientifico, ricerca forense o finalità diagnostiche);
- il nome e l'indirizzo dell'istituzione esportatrice;
- i codici dell'istituzione esportatrice e di quella importatrice; e
- la firma del funzionario designato dell'istituzione registrata esportatrice.

Gli organi di gestione possono aggiungere ulteriori requisiti per le informazioni che devono essere contenute nell'etichetta. Anziché emettere un'etichetta specifica, l'organo di gestione può autorizzare l'utilizzo di un'etichetta per la dichiarazione in dogana, purché riporti l'acronimo "CITES" e contenga le stesse informazioni.

Esempio della parte principale dell'etichetta (l'etichetta completa è inclusa nell'allegato 3 del presente documento di orientamento):

 Australian Government Department of Agriculture, Water and the Environment		 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora		
The contents of this package are specimens involved in a non-commercial loan, donation, or exchange for the purposes of scientific research between the registered scientific institutions listed below and is in accordance with CITES Article VII.6.				
Scientific name	Common name	CITES Appendix	Quantity	Description of specimen
(If insufficient room, attach list)				
Australian Institution:		Overseas Institution:		
Registration Code:		Registration Code:		
Name, signature and designation of person sealing package:		Date	Print Name	Signature
_____		_____	_____	_____
_____		_____	_____	_____

9. Importazione ai sensi della deroga

Una spedizione soggetta a deroga che soddisfa tutti i requisiti di cui sopra dovrebbe essere accettata per l'importazione senza una licenza o un certificato CITES. In caso di dubbi in merito al rispetto dei requisiti, l'organo di gestione dello Stato importatore può contattare l'organo di gestione dello Stato esportatore o il segretariato della CITES per chiedere chiarimenti.

È importante notare che la deroga si applica a prestiti, donazioni o scambi *non commerciali* tra istituzioni scientifiche registrate. Non si applica quando un'istituzione acquisisce un esemplare con l'intenzione di venderlo a terzi, o quando l'istituzione paga per acquisire l'esemplare. In tale contesto, è irrilevante se l'istituzione trarrà un profitto dall'alienazione o se i fondi ricevuti saranno utilizzati per finalità scientifiche. Se l'importazione ha un aspetto commerciale, la deroga non si applica. Ciò significa che l'esemplare può essere utilizzato dall'istituzione e messo in mostra, ma non può essere venduto, commercializzato o essere oggetto di una disposizione diversa al di fuori dello Stato in cui ha sede l'istituzione.

10. Relazioni

Dal 2019 tutte le istituzioni scientifiche registrate dovrebbero riferire annualmente alla parte ospitante in merito all'utilizzo della deroga, includendo le specie, i tipi e i volumi di esemplari scambiati in conformità al punto 3, lettera g), punto xiii), della ris. Conf. 11.15. I centri collaboranti e i laboratori di riferimento dell'OIE possono presentare la medesima relazione annuale che presentano all'assemblea generale dell'OIE.

Se ha ricevuto le informazioni dall'istituzione scientifica registrata in conformità con la risoluzione, l'organo di gestione dovrebbe includerle nella relazione annuale sul commercio da presentare al segretariato della CITES in conformità con l'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a).

11. Esempi di utilizzo della deroga per gli scambi per fini scientifici

L'**Australia** ha reso pubblicamente disponibili le informazioni relative alla sua attuazione della deroga.

Cfr. <https://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/non-commercial/research>.

12. Rischi

Gli organi di gestione e le istituzioni scientifiche e di ricerca forense devono applicare le disposizioni di cui alla deroga con attenzione e diligenza. I rischi per la flora e la fauna selvatiche e la loro conservazione dovrebbero essere minimi e si dovrebbe fare attenzione a rimanere scrupolosamente

all'interno dell'elenco di esemplari oggetto della deroga e a non interpretare o ampliare tale elenco in alcuna circostanza. Qualsiasi abuso screditerebbe l'istituzione interessata e potrebbe avere gravi conseguenze.

IV. Procedure semplificate

1. Introduzione

A differenza della deroga, le procedure semplificate costituiscono un modo semplificato per applicare i normali requisiti della CITES in situazioni di commercio aventi un **impatto nullo o trascurabile** sulla conservazione delle specie interessate. Le procedure sono definite nella [risoluzione Conf. 12.3 \(Rev. CoP18\) su licenze e certificati \(intitolata "Permits and certificates"\)](#), sezione XIII, punto 22.

La procedura semplificata consente all'organo di gestione di fornire alle persone e agli organismi affidabili licenze e certificati parzialmente compilati, e quindi di "pre-autorizzare" il commercio a determinate condizioni.

Spetta all'organo di gestione di ciascuna parte stabilire quali persone e organismi considerare affidabili. L'organo di gestione può includere istituzioni di ricerca, singoli ricercatori, veterinari, professionisti sanitari, funzionari e dipartimenti di polizia, organizzazioni regionali di gestione della pesca, organizzazioni non governative, aziende, negozi, commercianti, ecc. che detta autorità di gestione è certa soddisferanno pienamente le disposizioni in maniera corretta.

2. Finalità e caratteristiche principali delle procedure semplificate

- Facilitare e **accelerare le operazioni urgenti a basso rischio concernenti campioni biologici** per finalità scientifiche, di conservazione, diagnostiche, di identificazione delle specie o di esecuzione;
- facilitare e accelerare il **commercio a basso rischio oggetto di determinate deroghe e disposizioni speciali** della convenzione;
- il ricorso alle procedure semplificate può essere **meno oneroso per l'organo di gestione** in circostanze in cui si registra un numero elevato di transazioni da parte dello stesso esportatore con un impatto nullo o trascurabile sulla conservazione (ad esempio per rilasciare licenze parzialmente compilate ad aziende orticole affidabili che esportano volumi elevati di piante riprodotte artificialmente di specie iscritte nell'appendice II, ad esempio orchidee o ginseng);
- le importazioni/esportazioni/riesportazioni e le introduzioni dal mare (*introduction from the sea* - IFS) autorizzate attraverso le procedure semplificate devono essere comunicate nelle **relazioni annuali** della parte;
- spetta all'**organo di gestione designato** decidere se il ricorso alle procedure semplificate sia giustificato o meno, sulla base di una considerazione dei vantaggi, degli svantaggi e dei rischi.

3. Utilizzo delle procedure semplificate

Le procedure semplificate possono essere utilizzate nelle seguenti situazioni per pre-autorizzare il commercio se **l'impatto sulla conservazione delle specie interessate è nullo o trascurabile**:

1. quando sono **richiesti urgentemente campioni biologici** di un determinato tipo e di determinate dimensioni:
 - nell'interesse di un singolo animale o nell'interesse della conservazione della specie interessata o di altre specie iscritte nelle appendici;
 - per il controllo delle malattie trasferibili tra le specie che figurano nelle appendici;
 - per finalità diagnostiche o di identificazione; o
 - per finalità giudiziarie o di esecuzione;
2. per il rilascio di **certificati** ai sensi dell'articolo VII, paragrafi 2 o 5 (pre-convenzione, riproduzione artificiale, allevamento in cattività) o di **licenze di esportazione o certificati di riesportazione** per gli esemplari oggetto dell'articolo VII, paragrafo 4;

3. le procedure semplificate possono essere utilizzate anche in altre circostanze nelle quali **l'organo di gestione lo ritenga giustificato, se l'impatto sulla conservazione delle specie interessate è nullo o trascurabile** [ad esempio, spedizioni commerciali multiple in un breve periodo di tempo di specie che figurano nell'appendice II o III che non presentano un livello elevato di preoccupazione in merito alla conservazione o per il rilascio di certificati di strumenti musicali ai sensi della risoluzione Conf. 16.8 (Rev. CoP17)].

L'utilizzo di procedure semplificate in ciascuna di queste situazioni è spiegato ulteriormente dopo le condizioni generali per l'utilizzo di tali procedure riportate di seguito.

Prima di rilasciare licenze o certificati parzialmente compilate/i, l'organo di gestione può altresì voler verificare con lo Stato importatore (qualora sia noto) che l'accettazione della spedizione possa essere gestita rapidamente all'arrivo.

4. Condizioni generali per l'utilizzo delle procedure semplificate

- Le **normali condizioni per il commercio delle specie elencate nella CITES**, di cui agli articoli III, IV e V, sono applicabili nel contesto delle procedure semplificate [accertamento della legalità dell'acquisizione (*Legal Acquisition Finding* - LAF), accertamento dell'assenza di effetti negativi (*Non-Detriment Finding* - NDF), tracciabilità] così come delle deroghe di cui all'articolo VII e alle relative risoluzioni.
- Le procedure semplificate possono essere utilizzate in risposta a una domanda di loro applicazione o possono essere proposte dall'organo di gestione laddove ritenuto utile.
- Nell'ambito delle procedure semplificate, l'organo di gestione fornirà in anticipo rispetto all'operazione effettiva **licenze o certificati parzialmente compilate/i** alle persone e agli organismi affidabili, affinché li completino al momento dell'esportazione.
- L'organo di gestione terrà un **registro delle persone e degli organismi** (di seguito i "beneficiari") e delle **specie** che possono commerciare ai sensi delle procedure semplificate.
- Le licenze parzialmente compilate rilasciate dall'organo di gestione hanno la **validità** seguente (fatto salvo il caso in cui sia specificata una validità più breve sul documento stesso):
 - licenze di esportazione: 6 mesi;
 - licenze d'importazione 12 mesi;
 - certificati (pre-convenzione, allevamento in cattività, riproduzione artificiale, strumenti musicali, ecc.): 3 anni.
- Quando fornisce licenze o certificati parzialmente compilati, l'organo di gestione deve specificare:
 - quali caselle il beneficiario deve compilare al momento del commercio;
 - l'inventario delle specie (fino al livello della famiglia) che possono essere commercializzate con le licenze o i certificati parzialmente compilati (tale inventario deve essere incluso nella licenza o in un allegato alla licenza);
 - la procedura per l'aggiunta di nuove specie all'inventario;
 - eventuali condizioni speciali; e
 - uno spazio per il nome e la firma (o il suo equivalente elettronico) della persona che compila il documento.
- Il beneficiario deve:
 - conservare le copie di tutte le licenze e di tutti i certificati utilizzati e informare l'organo di gestione di conseguenza ai fini della loro inclusione nella relazione annuale che l'organo di gestione deve presentare al segretariato della CITES; e

- restituire all'organo di gestione le licenze e i certificati non utilizzati alla scadenza della loro validità.

Fatto salvo il caso in cui l'organo di gestione abbia esplicitamente autorizzato la delega a un altro soggetto specifico, il beneficiario non può delegare la compilazione di licenze e certificati parzialmente compilati ad altre persone o organismi.

Spetta al beneficiario informare l'organo di gestione in merito alle licenze e ai certificati utilizzati e non utilizzati.

Questo potrebbe essere il caso in cui un produttore di piante riprodotte artificialmente sia stato autorizzato a delegare la compilazione dei documenti a società di esportazione.

5. Procedure semplificate per il commercio di campioni biologici

Come già menzionato, una delle principali situazioni in cui si possono applicare le procedure semplificate è il caso in cui campioni biologici dei tipi e delle dimensioni di cui all'allegato 4 della risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP18) sono **urgentemente necessari** per gli usi ivi indicati (cfr. allegato 1 del presente documento di orientamento). Tra gli usi figurano l'identificazione delle specie, la ricerca biomedica, diagnosi/test per individuare malattie, ecc. In tali situazioni, le parti hanno concordato di facilitare e accelerare ulteriormente l'esportazione nei modi seguenti:

- le licenze e i certificati che sono stati **convalidati al momento del rilascio** e non al momento dell'esportazione dovrebbero essere accettati dallo Stato di importazione, a condizione che **il contenitore rechi un'etichetta e un numero di documento**;
- l'organo di gestione dello Stato di esportazione può rilasciare la licenza di esportazione **a livello di genere o di famiglia**, se la specie è sconosciuta al momento del rilascio della licenza;
- l'autorità scientifica dello Stato di esportazione e, nel caso di una specie iscritta nell'appendice I, l'autorità scientifica dello Stato di importazione, possono elaborare **pareri generici relativi all'assenza di effetti negativi** (cfr. riquadro che segue) a copertura di più spedizioni;
- l'organo di gestione dello Stato di esportazione e importazione dovrebbe considerare la possibilità di **derogare o personalizzare eventuali misure nazionali più severe** al fine di garantire l'applicazione di processi standard per il rilascio dei documenti della CITES;
- per quanto possibile, **gli organi di gestione dovrebbero accelerare il trattamento delle domande per tali scambi.**

Il **parere generico relativo all'assenza di effetti negativi** dovrebbe prendere in considerazione gli impatti della raccolta di esemplari di specie iscritte nell'appendice I o II ai fini della determinazione dell'eventualità o meno che l'esportazione o l'importazione di campioni biologici comporti effetti negativi sulla sopravvivenza delle specie interessate. Detto parere può riguardare spedizioni multiple e prescrivere le tempistiche nonché la qualità o la quantità dei campioni. Ciò significa che l'autorità scientifica ritiene che le spedizioni di particolari esemplari/specie non generino effetti negativi fintantoché soddisfano i criteri specifici stabiliti dall'autorità scientifica stessa

Ove possibile, prima di rilasciare le licenze parzialmente compilate, l'organo di gestione dovrebbe svolgere una verifica presso lo Stato importatore (qualora ciò sia noto) al fine di confermare che l'accettazione di una spedizione possa essere gestita rapidamente all'arrivo.

È l'organo di gestione dello Stato di esportazione (e di importazione in caso dell'appendice I) a stabilire se le condizioni per l'utilizzo delle procedure semplificate sono soddisfatte in caso di emergenza. I seguenti fattori possono contribuire a tale determinazione:

Fattori che possono giustificare l'utilizzo di procedure semplificate in situazioni di emergenza	Fattori che possono sconsigliare l'utilizzo di procedure semplificate in situazioni di emergenza
La sopravvivenza di un singolo animale o di un'intera popolazione o specie è a rischio.	L'animale o la specie non è a rischio.

La specie presenta un valore di conservazione elevato.	La specie presenta un valore di conservazione limitato.
Nello Stato di esportazione non esistono laboratori o altre strutture in grado di effettuare diagnosi o identificazione.	Vi sono laboratori nel territorio in grado di effettuare diagnosi o identificazione.
Le procedure normali sono molto lunghe (oltre un mese).	Le procedure normali sono molto rapide (ad esempio meno di 36 ore).
L'indagine in merito a un reato contro la flora e la fauna selvatiche dipende dal trasferimento dell'esemplare.	Il trasferimento dell'esemplare può essere utile, ma non è essenziale ai fini dell'avanzamento dell'indagine (per prendere una decisione, l'organo di gestione dovrebbe considerare le giustificazioni fornite dalle autorità di contrasto interessate).
Il campionamento avverrà in luoghi remoti da cui i campioni possono essere spediti direttamente all'estero e la conservazione in condizioni refrigerate può essere mantenuta in modo più efficiente.	Il campionamento viene effettuato in una località vicina, il che rende più facile per l'organo di gestione rilasciare le licenze per ogni spedizione.
Si prevede che saranno necessarie diverse spedizioni di piccoli volumi di campioni biologici in un periodo di tempo limitato.	Si prevede che sarà necessaria una sola spedizione.
Il "beneficiario" è una persona o un organismo credibile e affidabile.	La credibilità della persona o dell'organismo che presenta domanda per fare ricorso alle procedure semplificate per i campioni biologici è dubbia.

In caso di dubbi sull'opportunità di ricorrere alle procedure semplificate in caso di emergenza, l'organo di gestione può chiedere consiglio al segretariato della CITES. A volte può essere difficile stabilire se esista o meno una situazione di emergenza. In alcuni casi, ad esempio nel caso di un'epidemia tra animali selvatici, può essere prudente considerare l'esistenza di una situazione di emergenza fino a quando non si possa accertare con certezza il contrario.

Non è possibile utilizzare le procedure semplificate per il trasferimento d'emergenza di esemplari di specie di cui all'appendice I, fatto salvo il caso in cui lo Stato importatore abbia già rilasciato una licenza d'importazione a copertura dell'operazione. Anche le licenze di importazione di campioni biologici di specie iscritte nell'appendice I possono essere rilasciate nell'ambito delle procedure semplificate. Se sono disponibili informazioni sufficienti per procedere in tal senso, il beneficiario o il laboratorio ricevente può contattare l'organo di gestione dello Stato in cui si trova il laboratorio ricevente per presentare domanda per licenze di importazione parzialmente compilate.

6. Procedure semplificate per il rilascio di certificati ai sensi dell'articolo VII

L'organo di gestione può ricorrere a procedure semplificate anche per rilasciare certificati nel contesto delle deroghe e delle procedure speciali seguenti in conformità all'articolo VII, qualora l'impatto sulla conservazione delle specie interessate sia nullo o trascurabile:

- **certificati pre-convenzione** (conformemente all'articolo VII, paragrafo 2);
- certificati di **riproduzione artificiale** o di **allevamento in cattività** (conformemente all'articolo VII, paragrafo 5);
- licenze di esportazione o certificati di riesportazione conformemente all'articolo IV per gli esemplari di cui all'articolo VII, paragrafo 4. Si tratta di **esemplari di specie di cui all'appendice I allevati in cattività o riprodotti artificialmente per fini commerciali da una struttura registrata**.

Si può ricorrere alle procedure semplificate, ad esempio, per rilasciare licenze precompilate ad aziende orticole affidabili che esportano volumi elevati di piante riprodotte artificialmente di specie iscritte nell'appendice II, ad esempio orchidee o ginseng. Per esempi in merito, cfr. allegato 2 del presente documento di orientamento.

7. Procedure semplificate negli altri casi

Infine, conformemente al punto 22, lettera a), punto iv), della risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP18), le procedure semplificate possono essere applicate *in altri casi giudicati giustificati dall'organo di gestione*. Si deve trattare di casi in cui l'**impatto** sulla conservazione delle specie interessate è **nullo o trascurabile**. Dovrebbe trattarsi altresì di casi in cui l'organo di gestione ritiene che l'uso di procedure semplificate non comporti rischi o comporti rischi molto bassi.

Esempi di utilizzo delle procedure semplificate ai sensi di questa disposizione sono i seguenti:

- per le aziende farmaceutiche e cosmetiche che utilizzano soltanto quantitativi molto esigui di esemplari soggetti alla CITES;
- per il rilascio di certificati di riesportazione parzialmente compilati ad aziende che riesportano prodotti medici (MED) contenenti esemplari selvatici di specie vegetali;
- per i campioni per fini scientifici raccolti nell'ambito dei programmi di ricerca delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (*Regional Fisheries Management Organizations* - RFMO);
- per il rilascio di certificati per strumenti musicali nel quadro della Res. Conf. 16.8 (Rev. CoP17).

Cfr. allegato 2 del presente documento di orientamento per esempi circa il ricorso a procedure semplificate.

8. Procedure semplificate per esemplari raccolti in mare


Conformemente alle sfide comunicate, che le parti hanno dovuto affrontare per facilitare il trasferimento di campioni per fini scientifici di esemplari raccolti in mare (tanto all'interno del territorio di uno Stato quanto in alto mare), la presente sezione mira a fornire indicazioni specifiche su come si possono utilizzare le procedure semplificate per autorizzare il commercio di campioni biologici di esemplari raccolti in mare, quando tale commercio avrà un impatto trascurabile o nullo sullo stato di conservazione delle specie interessate.

Il richiedente dovrebbe dover fornire le seguenti informazioni all'organo di gestione dello Stato competente (cfr. riquadro sottostante):


- informazioni sul richiedente (che devono essere specificate ulteriormente dall'organo di gestione);
- quali specie saranno oggetto di campionamento e che tipo di esemplari verranno commercializzati (introdotti dal mare o esportati), ma non necessariamente la quantità;
- lo Stato di bandiera della nave utilizzata per il prelievo dei campioni;
- la posizione geografica dell'origine dei campioni:
 - alto mare;
 - zona economica esclusiva (ZEE) o acque territoriali di uno Stato;
 - ZEE o acque territoriali di un altro Stato;
- la o le destinazioni previste per gli esemplari.

L'organo di gestione dello Stato di bandiera della nave può rilasciare licenze o certificati parzialmente compilati/i corrispondenti ai tipi di operazioni previste dal beneficiario/richiedente:

- se dall'alto mare verso lo Stato di bandiera della nave: certificato di introduzione dal mare;
- se dall'alto mare verso un altro Stato: licenza di esportazione;
 - se i campioni provenienti dall'alto mare appartengono a specie iscritte nell'appendice I, è necessaria una licenza di importazione rilasciata anche da tale altro Stato. L'organo di gestione dello Stato importatore può altresì utilizzare le procedure semplificate per la licenza di importazione;



- se dal proprio territorio o da una ZEE verso il proprio territorio: non è richiesto alcun documento della CITES;
- se dal proprio territorio o da una ZEE verso un altro territorio: è necessaria una licenza di esportazione;
- se dalla ZEE o dalle acque territoriali di un altro Stato, l'organo di gestione di quest'ultimo è competente per il rilascio delle licenze e non l'organo di gestione dello Stato di bandiera;



- l'organo di gestione dello Stato di bandiera della nave può autorizzare il commercio soltanto a partire dal proprio territorio o dall'alto mare e non dal territorio di altri Stati;
- l'organo di gestione può utilizzare le procedure semplificate per i certificati di riesportazione;
- l'organo di gestione può autorizzare il beneficiario a delegare l'autorizzazione a compilare le licenze a specifici collaboratori a determinate condizioni;
- nella [risoluzione Conf. 14.6 \(Rev. CoP16\)](#) sull'introduzione dal mare (intitolata "*Introduction from the sea*") sono fornite raccomandazioni speciali sul noleggio e sul trasbordo.

Se il ricercatore/beneficiario utilizza diverse navi che operano sotto bandiere diverse per effettuare il campionamento di specie elencate nella CITES, può essere complesso applicare le disposizioni della convenzione. In tali casi, è opportuno contattare il segretariato per ulteriori orientamenti.

Le parti sono invitate a consultare anche la pagina web sull'introduzione dal mare presente sul sito web della CITES per ulteriori informazioni sulla questione dell'introduzione dal mare: <https://cites.org/eng/prog/ifs.php>.

9. Relazioni

Il beneficiario deve informare l'organo di gestione in merito all'uso di licenze e certificati rilasciati nel contesto di procedure semplificate ai fini della loro inclusione nella relazione annuale che l'organo di gestione deve presentare al segretariato della CITES in conformità con l'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione e degli orientamenti applicabili.

10. Rischi del ricorso a procedure semplificate

Non si sottolineerà mai abbastanza che si deve ricorrere alle procedure semplificate soltanto per quanto riguarda il **commercio che non avrà alcun impatto o avrà solo un impatto trascurabile sullo stato di conservazione delle specie interessate**. Anche quando si rispetta questa importante condizione, il ricorso alle procedure semplificate comporta alcuni rischi:

- un accertamento dell'assenza di effetti negativi inadeguato o una valutazione errata dell'impatto del commercio sullo stato di conservazione della specie;
- errori involontari da parte dei beneficiari (ad esempio descrizione errata dell'esemplare o della specie);
- mancanza di comunicazioni all'organo di gestione in merito al commercio effettivo, che rende difficile o impossibile il monitoraggio del prelievo e del commercio;
- uso improprio deliberato da parte dei beneficiari, ad esempio trasferendo licenze parzialmente compilate a commercianti senza disporre dell'autorità per procedere in tal senso;
- uso di esemplari da parte dell'importatore per finalità diverse da quelle autorizzate nella licenza di esportazione.

Nei casi in cui rilevi che i beneficiari non utilizzano correttamente le procedure semplificate, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in modo intenzionale o meno, l'organo di gestione dovrebbe adottare misure per porre rimedio alla situazione, anche interrompendo il rilascio di procedure semplificate al beneficiario in questione, se necessario. Se l'uso improprio è evidentemente intenzionale, l'organo di gestione potrebbe dover intraprendere ulteriori azioni, anche giudiziarie.

Con questo si concludono gli orientamenti in merito alle procedure semplificate. Le sezioni che seguono mirano a fornire ulteriori orientamenti in merito ai casi in cui ricorrere alla deroga e alle procedure semplificate nel caso di esemplari per fini forensi e in altre situazioni.

V. Esemplari per fini forensi

In occasione della CoP18, gli esemplari per la ricerca forense (o i campioni di riferimento per fini di medicina legale) sono stati inclusi nella risoluzione Conf. 11.15 (Rev CoP18) pur essendo già oggetto di procedure semplificate prima della CoP18. Alla luce di tale recente modifica della risoluzione Conf. 11.15 (Rev. CoP18), potrebbero sorgere ulteriori domande relative al commercio di questo tipo di esemplari e alle modalità di applicazione della deroga o delle procedure semplificate a tali esemplari.

Il segretariato offre di seguito alcuni chiarimenti, che saranno perfezionati e ampliati man mano che si acquisirà esperienza nell'attuazione della deroga.

- Che cosa sono gli esemplari per la ricerca forense o i campioni di riferimento?
 - esemplari e campioni di specie animali o vegetali elencate nella CITES acquisiti principalmente per fini di ricerca o per ampliare le capacità di ricerca forense attraverso lo sviluppo di banche dati di riferimento sulla flora e sulla fauna selvatiche;
 - e
 - che sono adeguatamente registrati in un catalogo/una banca dati permanente;

- esempi dei tipi di esemplari interessati sono riportati nell'allegato 1 del presente documento e nell'allegato 1 della risoluzione Conf. 11.15 (Rev. CoP18).
- In che cosa si differenziano dagli esemplari utilizzati nelle indagini o nelle attività di esecuzione concernenti la flora e la fauna selvatiche?
 - Gli esemplari in sé non sono diversi; è la finalità della transazione/del trasferimento a essere diversa:
 - i *campioni per la ricerca forense* o i *campioni di riferimento per fini di medicina legale* vengono trasferiti a scopo di ricerca o per ampliare le capacità di ricerca forense attraverso lo sviluppo di banche dati di riferimento sulla flora e sulla fauna selvatiche; possono essere scambiati nel contesto della procedura di deroga;
 - i *campioni per le attività di esecuzione concernenti la flora e la fauna selvatiche* sono materiale prelevato come prova in un'indagine penale in corso e accompagnato da un numero di registrazione (causa, fascicolo); non possono essere scambiati a norma della deroga, ma le parti possono utilizzare le procedure semplificate per accelerarne il commercio.
- Perché soltanto gli esemplari per la ricerca forense o di riferimento sono oggetto della deroga?
 - Si fa riferimento all'articolo VII, paragrafo 6, che si applica esclusivamente allo scambio, al prestito e alla donazione tra scienziati e istituzioni scientifiche, comprese le istituzioni di ricerca forense, registrati, e non agli agenti o alle agenzie di contrasto.

Come spiegato in precedenza, le procedure semplificate possono essere utilizzate per facilitare e accelerare il trasferimento di esemplari per fini forensi impiegati per finalità di esecuzione. In alcuni casi, può essere difficile stabilire quale procedura utilizzare, come illustrato da questo esempio.

Esempio: un laboratorio riceve un campione di carne non identificato che si sospetta appartenga a una specie iscritta nell'appendice I. Il laboratorio genera una sequenza di DNA dal campione e lo identifica tramite un confronto con una banca dati elettronica a livello di ricerca. Il risultato è una balenottera azzurra (*Balaenoptera musculus*), ma i dati di riferimento non sono considerati sufficientemente affidabili e il laboratorio richiede una propria sequenza di riferimento autenticata per comunicare il risultato. Il laboratorio richiede un campione di riferimento di *Balaenoptera musculus* da un altro paese da analizzare nel contesto di tale caso. Il trasferimento di tale sequenza di riferimento autenticata sarebbe consentito a norma della deroga, anche se utilizzata in un caso in corso, dato che l'esemplare stesso non è una prova nel caso di specie.

Quando l'organo di gestione registra un'istituzione di ricerca forense (o un laboratorio forense) nel registro della CITES delle istituzioni scientifiche a norma della risoluzione Conf. 11.15 (Rev. CoP18), è importante fornire istruzioni molto chiare su ciò che l'istituzione può o non può scambiare nel contesto della deroga. L'organo di gestione dovrebbe inoltre chiarire che, per fornire assistenza nel contesto di indagini in corso in paesi terzi, il laboratorio forense potrebbe aver bisogno di ricorrere a procedure semplificate per le importazioni urgenti di prove forensi.

VI. Deroga e procedure semplificate – quando utilizzare quale opzione?

Gli esempi che seguono sono illustrati per fornire assistenza all'organo di gestione e ai beneficiari nel decidere se ricorrere alle procedure semplificate o invocare la deroga. Le condizioni dettagliate per l'utilizzo della deroga e delle procedure semplificate sono illustrate nelle sezioni che precedono.

Esempio 1

Situazione: l'organo di gestione riceve da un veterinario la richiesta di autorizzare urgentemente l'esportazione di una serie di campioni biologici di una specie iscritta nell'appendice II per fini diagnostici nel contesto di un'epidemia di una malattia della flora o della fauna selvatica [campioni del tipo di cui alla risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP18), allegato 4].

Soluzione: utilizzare **procedure semplificate** che consentano il rilascio di licenze parzialmente compilate a persone e organismi affidabili nel rispetto di condizioni specifiche; non è necessario registrarle preventivamente.

- Non utilizzare lo **scambio per fini scientifici**: tali disposizioni possono essere invocate soltanto se i campioni diagnostici sono catalogati e vengono scambiati, donati o prestati tra istituzioni scientifiche iscritte al registro della CITES;
- **se** la specie è stata iscritta nell'appendice I, il richiedente o l'organo di gestione dovrebbe altresì contattare l'organo di gestione dello Stato importatore per richiedere le licenze di importazione nel contesto delle procedure semplificate.

Esempio 2

Situazione: un agente di polizia ha urgentemente bisogno di portare un esemplare (pezzo di carapace) sequestrato di una specie non identificata di tartaruga marina a un laboratorio di un altro Stato per le analisi forensi.

Soluzione: utilizzare **procedure semplificate** che consentano all'organo di gestione di rilasciare all'autorità di contrasto indicata licenze parzialmente compilate per accelerare la spedizione degli esemplari sequestrati, anche se la specie non è ancora stata identificata. Se è probabile che si tratti di una specie inclusa nell'appendice I (tutte le specie di tartarughe marine sono iscritte nell'appendice I), è necessario che l'organo di gestione dello Stato importatore rilasci una licenza di importazione, di norma prima che sia possibile rilasciare la licenza di esportazione. Le licenze di importazione possono essere rilasciate anche nel contesto di procedure semplificate.

- Non utilizzare lo **scambio per fini scientifici** dato che l'autorità di contrasto non soddisfa i criteri per la registrazione e gli esemplari non saranno stati catalogati correttamente.

Esempio 3

Situazione: un ricercatore marino presenta una domanda all'organo di gestione per prelevare campioni biologici di diverse specie in alto mare nel proprio Stato per analizzarli, utilizzando una nave battente bandiera dello stesso Stato.

Soluzione: utilizzare **procedure semplificate** per rilasciare certificati IFS parzialmente compilati a favore del ricercatore marino.

- **Non utilizzare** la deroga; gli esemplari non sono ancora stati catalogati e quindi non possono essere scambiati a norma della deroga anche se la finalità è la ricerca.

Esempio 4

Situazione: un laboratorio di riferimento ufficiale dell'OIE contatta l'organo di gestione della parte A per ottenere l'autorizzazione a inviare esemplari di animali non vivi appartenenti a specie elencate nella CITES a un altro laboratorio di riferimento ufficiale dell'OIE sito nella parte B. Gli esemplari fanno parte della collezione di riferimento catalogata dal laboratorio dell'OIE della "parte A".

Soluzione: parte A: assicurarsi che il laboratorio sia registrato come **istituzione scientifica nel registro della CITES** e suggerire all'organo di gestione della parte B di effettuare la medesima registrazione per poter scambiare gli esemplari a norma della **deroga**. Fornire al laboratorio etichette e spiegazioni dettagliate in merito all'uso della deroga e delle procedure semplificate (in caso di scambio di esemplari di animali vivi o di esemplari per l'esecuzione per fini di medicina legale).

- In generale, assicurarsi che tutti i laboratori di riferimento dell'OIE pertinenti siano inclusi nel registro delle CITES.

Esempio 5

Situazione: un'organizzazione internazionale non governativa svolge ricerche sulle grandi scimmie nel paese A. L'organizzazione preleva regolarmente campioni biologici per fini diagnostici o di identificazione che vengono sempre inviati al paese B per essere analizzati.

Soluzione per il paese A: prendere in considerazione il **ricorso a procedure semplificate** soltanto se i campioni sono del tipo e delle dimensioni di cui all'allegato 4 della risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP18) ed è probabilmente necessario il trasferimento rapido dei campioni al paese B.

- **Non utilizzare la deroga.** I campioni sono prelevati in natura e non sono ancora stati catalogati, di conseguenza non possono essere scambiati nel contesto della deroga, anche se il trasferimento avviene per finalità diagnostiche.

Soluzione per il paese B: prendere in considerazione il ricorso a **procedure semplificate** per le licenze di importazione (tutte le specie di grandi scimmie figurano nell'appendice I) se l'importazione rapida dei campioni biologici del tipo e delle dimensioni di cui all'allegato 4 della risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP18) è necessario.

Entrambi i paesi dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sviluppare un parere generico relativo all'assenza di effetti negativi che copra le spedizioni multiple di tali campioni biologici, tenendo conto dell'impatto della raccolta degli esemplari delle specie.

Esempio 6

Situazione: un'azienda farmaceutica sta sviluppando un vaccino per una malattia zoonotica e ha la necessità di trasferire campioni di DNA di varie specie che figurano nell'appendice I dal laboratorio dell'azienda sito nel paese A a un altro laboratorio della stessa azienda sito nel paese B.

Soluzione per il paese A: prendere in considerazione la possibilità di **ricorrere a procedure semplificate** se l'organo di gestione lo ritiene opportuno (in conformità con il punto 22, lettera a), punto iv), della risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP18)); saranno probabilmente necessari diversi trasferimenti rapidi dei campioni verso il paese B.

- **Non utilizzare la deroga.** I campioni sono trasferiti per fini commerciali e quindi la deroga non si applica.

Soluzione per il paese B: prendere in considerazione il ricorso a **procedure semplificate** per le licenze di importazione se è probabile che sia necessaria l'importazione rapida di più spedizioni di campioni biologici.

Entrambi i paesi dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sviluppare un parere generico relativo all'assenza di effetti negativi che copra le spedizioni multiple di tali campioni biologici, tenendo conto del fatto che il trasferimento di campioni non deve avere alcun impatto o deve avere soltanto un impatto trascurabile sulla conservazione delle specie interessate.

Allegato 1. Campioni biologici e campioni di riferimento per fini di medicina legale

Tipi di campioni biologici e loro utilizzo che figurano nell'allegato 4 della risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP18) ed esempi dei tipi di campioni di riferimento per fini di medicina legale che possono essere scambiati a norma della deroga, inclusi nell'allegato 1 alla ris. Conf. 11.15 (Rev. CoP18).

L'allegato 1 della ris. Conf. 11.15 (Rev. CoP18) contiene il seguente titolo: *esempi dei tipi di campioni di riferimento per fini di medicina legale che possono beneficiare delle disposizioni in materia di prestito, donazione o scambio non commerciale di esemplari da museo e da erbario e del loro uso (nota: a seconda delle circostanze specifiche, il tipo di campione e le dimensioni tipiche del campione ammissibili per lo scambio ai sensi della presente risoluzione possono variare).*

Si riporta di seguito l'elenco degli esemplari che figurano nell'allegato 4 della risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP18) e nell'allegato 1 della risoluzione Conf. 11.15 (Rev. CoP18).

I tipi di campioni sono i medesimi, ma le **finalità** per le quali possono essere trasferiti ai sensi delle due disposizioni differiscono leggermente, come mostrato nella tabella.

Tipo di campione Ris. Conf. 12.3 (Rev. CoP18) Ris. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)	Dimensione normale del campione Ris. Conf. 12.3 (Rev. CoP18) Ris. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)	Uso del campione [allegato 4 della ris. Conf. 12.3 (Rev. CoP18)]	Uso del campione [allegato 1 della ris. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)]
sangue e componenti derivate	massimo 5 ml per i campioni liquidi o campione di sangue secco su un vetrino per microscopio, carta da filtro o tampone	ricerca biomedica; identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie, inclusa la sierologia	identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica
tessuti interni (botanici o zoologici), fissati	tessuti (5 mm ³ -25 mm ³) con agente fissatore o vetrino istologico contenente una sezione di tessuto fissato di +/- 5 um	istologia e microscopia elettronica per il rilevamento di organismi e veleni; ricerca tassonomica; ricerca biomedica; identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie	identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica
tessuti interni (botanici o zoologici), congelati	pezzi di tessuto (5 mm ³ -25 mm ³)	ricerca biomedica; identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie	identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica

Tipo di campione Ris. Conf. 12.3 (Rev. CoP18) Ris. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)	Dimensione normale del campione Ris. Conf. 12.3 (Rev. CoP18) Ris. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)	Uso del campione [allegato 4 della ris. Conf. 12.3 (Rev. CoP18)]	Uso del campione [allegato 1 della ris. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)]
tessuti interni (botanici o zoologici), freschi (esclusi ovuli, sperma ed embrioni)	pezzi di tessuto (5 mm ³ -25 mm ³)	ricerca biomedica; identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie	identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica
tessuti esterni, inclusi peli, pelle, penne, scaglie, ossa, gusci di uova, denti, avorio, corni, foglie, corteccia, semi, frutta o fiori	Campioni individuali con o senza agente fissatore per l'avorio: pezzi di avorio di circa 3 cm x 3 cm e 1 cm di spessore o meno a seconda del metodo di analisi, conformemente al documento <i>Guidelines on methods and procedures for ivory sampling and laboratory analysis</i> dell'ICCWC; per il corno di rinoceronte: piccole quantità di polvere/frammenti sigillate in una bottiglia per campioni a prova di manomissione, conformemente alla <i>Procedure for Rhino horn DNA Sampling</i>	identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie; analisi dell'età; ricerca biomedica	identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; analisi dell'età
tampone orale/cloacale/mucoso/ del tratto urinario/rettale	piccole quantità di tessuto o cellule in provetta su tampone	identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie, inclusa la sierologia; ricerca biomedica	identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica

Tipo di campione Ris. Conf. 12.3 (Rev. CoP18) Ris. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)	Dimensione normale del campione Ris. Conf. 12.3 (Rev. CoP18) Ris. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)	Uso del campione [allegato 4 della ris. Conf. 12.3 (Rev. CoP18)]	Uso del campione [allegato 1 della ris. Conf. 11.15 (Rev. CoP18)]
linee cellulari e colture di tessuti	nessun limite alla dimensione dei campioni	ricerca biomedica; identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie; analisi dell'età	identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; analisi dell'età
DNA o RNA (purificato)	fino a 0,5 ml di volume per singolo esemplare di DNA o RNA purificato	ricerca biomedica; identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie; analisi dell'età	identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; analisi dell'età
secrezioni (saliva, veleno, latte, secrezioni vegetali)	1-5 ml in fiale	produzione di siero antiveneno; ricerca biomedica; identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; diagnosi/test per individuare patologie, inclusa la sierologia; analisi dell'età	identificazione delle specie; determinazione dell'origine geografica; determinazione del sesso; identificazione individuale; test di discendenza; analisi tossicologica; analisi dell'età

Allegato 2. Esempi di utilizzo delle procedure semplificate ad opera delle parti della CITES

In risposta alla notifica alle parti n. 2017/071, le parti hanno fornito informazioni in merito all'uso delle procedure semplificate e all'esperienza acquisita in relazione alle stesse. Tali informazioni sono incluse nel [documento informativo SC70 Inf. 4](#) (solo in inglese). Gli esempi che seguono sono tratti da tale documento.

Australia

L'Australia utilizza le procedure semplificate per le seguenti finalità:

- a) finalità di identificazione, formazione, istruzione ed esecuzione;
- b) movimenti di campioni biologici di specie sconosciute;
- c) disposizioni di emergenza;
- d) in altri casi, ricorrendo a poteri per spedizioni multiple (*multiple consignment authority - MCA*) australiani.

L'organo di gestione della CITES australiano ha stabilito che alcune esportazioni, riesportazioni e importazioni commerciali di specie iscritte nell'appendice II della CITES rappresentano un rischio basso per la conservazione delle specie interessate. Per tali movimenti internazionali, l'organo di gestione può rilasciare un potere per spedizioni multiple, che autorizza il titolare a generare licenze di esportazione individuali per accompagnare le singole spedizioni. L'organo di gestione della CITES australiano deve essere informato dei dettagli di ogni spedizione effettuata a norma di tale potere. Tali comunicazioni possono essere verificate rispetto ai dati di esportazione e importazione raccolti dalle autorità di frontiera. L'organo di gestione può revocare i poteri per spedizioni multiple, se necessario, e conserva registri delle persone e delle imprese ritenute idonee a utilizzare i poteri per spedizioni multiple. Il potere per spedizioni multiple è limitato a un particolare esportatore, per determinate specie e tipi di prodotti. Detto potere è valido per un massimo di sei mesi. Se l'esportatore non è un produttore primario, il potere sarà emesso per un quantitativo definito, basato sulla prova del quantitativo detenuto dall'esportatore. Se l'esportatore è un produttore primario, detto potere non definirà necessariamente un limite quantitativo. Il potere per spedizioni multiple viene rilasciato a condizione che i quantitativi esportati rientrino nei contingenti stabiliti dal programma approvato. Le spedizioni devono essere assoltte e i quantitativi assolti vengono registrati per finalità di monitoraggio. La legge australiana sul commercio internazionale di flora e fauna selvatiche consente l'uso di poteri per spedizioni multiple, a condizione che siano soddisfatti i requisiti fondamentali della CITES, ossia che l'autorità scientifica abbia stabilito che il commercio non avrà effetti negativi, che l'esemplare è stato acquisito legalmente da un programma approvato o che il paese esportatore ha autorizzato l'esportazione o la riesportazione degli esemplari.

Canada

Le procedure semplificate (in Canada denominate principalmente "autorizzazioni per spedizioni multiple") si basano su una verifica iniziale dell'origine e della fonte legale del materiale che verrà esportato nell'arco di sei mesi ai sensi di un'autorizzazione all'esportazione della CITES. Questo metodo semplificato viene utilizzato soltanto quando i titolari delle licenze hanno dimostrato nel corso del tempo di comprendere appieno i requisiti e i processi della CITES. Tale "privilegio" può essere revocato qualora l'organo di gestione canadese ritenga che il titolare della licenza abbia violato le procedure descritte per l'uso di tale tipo di licenza. Le licenze per spedizioni multiple saranno parzialmente compilate dall'ufficio licenze della CITES (informazioni sul titolare della licenza, specie e descrizione dell'esemplare). Il titolare della licenza compilerà le informazioni del destinatario e i quantitativi oggetto della spedizione. Tra i casi in cui tali licenze vengono rilasciate in Canada figurano:

- a. l'esportazione commerciale di radici di ginseng americano (*Panax quinquefolius*) provenienti da produttori di ginseng registrati. In Canada vi sono grandi aziende agricole che coltivano il ginseng, producendo ogni anno tonnellate di ginseng per l'esportazione. Vengono

rilasciate licenze per consentire spedizioni multiple di ginseng da questi agricoltori o distributori che si riforniscono di ginseng dalle aziende agricole registrate;

b. l'esportazione di piante vive riprodotte artificialmente e coltivate in vivaio/serra a partire da riserva riproduttiva verificata;

c. campioni biomedici prelevati da colonie di macachi tenuti in laboratori di ricerca universitari o privati. L'origine dei macachi nelle colonie viene verificata prima di concedere le licenze di spedizione di campioni a partire da tali macachi. Le licenze per spedizioni multiple sono utili anche per tali laboratori in caso di situazioni di emergenza (ad esempio, morsi di scimmia), in quanto i campioni prelevati dalla scimmia devono essere analizzati in laboratori qualificati nel più breve tempo possibile per individuare malattie che potrebbero infettare l'uomo ferito;

d. esportazione di prodotti in pelle (ad esempio stivali, cinturini) realizzati con pelli (alligatore, pitone, arapaima, ecc.) importate in Canada. I piccoli e medi produttori di prodotti in pelle importano volumi di pelli con cui realizzano prodotti destinati all'esportazione. L'origine delle pelli e i quantitativi vengono verificati prima di consentire l'utilizzo di licenze per spedizioni multiple;

e. l'esportazione di prodotti in legno (ad esempio chitarre, utensili per la lavorazione del legno) realizzati con legno (palissandro, bubinga) importato in Canada. I produttori di medie e grandi dimensioni di prodotti in legno importano volumi di legno o hanno dichiarato le loro scorte di legno antecedenti alla convenzione, che utilizzano per realizzare i loro prodotti destinati all'esportazione. L'origine e i quantitativi vengono verificati prima di autorizzare il rilascio di licenze per spedizioni multiple;

f. è in corso un progetto pilota volto a stabilire se la procedura semplificata per spedizioni multiple possa funzionare per gli allevatori canadesi di animali in cattività. Finora, al fine di sottoporre a prova l'utilizzo di questa procedura, è stata concessa un'autorizzazione a un allevatore di rettili. La sua riserva riproduttiva e il suo storico di allevamento sono stati registrati e monitorati. Ad oggi la procedura sembra funzionare e potrebbe quindi essere estesa ad altri allevatori autorizzati di animali in cattività. In Canada esiste soltanto un numero esiguo di allevatori di rettili a cui potrebbe essere applicata questa procedura.

Ulteriori informazioni sull'uso delle procedure semplificate da parte del Canada sono disponibili nel documento informativo SC70 Inf. 4 e all'indirizzo: <https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/convention-international-trade-endangered-species/non-detriment-findings/american-ginseng-exporter-notice.html>.

Francia

A gennaio 2018, due laboratori disponevano di licenze per le procedure semplificate per quanto riguarda alcuni scambi di campioni biologici e circa 100 aziende dispongono di licenze per procedure semplificate per quanto concerne l'esportazione o la riesportazione di esemplari morti (alcune di queste aziende hanno diversi punti di vendita al dettaglio, che hanno tutti un proprio contratto, per cui sono stati firmati più di 150 contratti). Le procedure semplificate per la riesportazione di esemplari morti sono particolarmente apprezzate dalle industrie di prodotti in pelle. Anche alcune aziende farmaceutiche e cosmetiche, così come i produttori di strumenti musicali, stanno beneficiando di tali procedure semplificate (nel 2017, in seguito all'inserimento nell'elenco della *Dalbergia* spp., le procedure semplificate sono state estese alle aziende produttrici di prodotti in palissandro). Nel 2016 sono stati rilasciati 16 423 certificati di riesportazione e 152 licenze di esportazione tramite procedure semplificate (rispettivamente 11 171 e 204 nel 2015). Quasi tutti riguardavano esemplari morti (codici degli esemplari LPS, MED, CAR, ecc.).

Germania

Le procedure semplificate non sono state utilizzate per alcuni scambi di campioni biologici in Germania. Nel 2017 sono stati registrati tre richiedenti/società/aziende a cui sono state applicate "procedure semplificate" ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione:

1. prodotti cosmetici o estratti per cosmetici noti come "caviar crème" contenenti piccolissime porzioni di esemplari allevati in cattività delle specie *Acipenser baerii*, *Acipenser gneldenstaedtii* e *Acipenser transmontanus*;
2. veleno di serpente per prodotti medici che utilizzano la specie *Daboia russelii* (appendice III della CITES), prelevato da esemplari allevati in cattività, importati principalmente dagli Stati Uniti e in misura minore dalla Svezia;
3. prodotti medici (MED) che utilizzano esemplari selvatici della specie vegetale *Cyclamen purpurascens* (medicinale), originaria della Francia. Il prelievo dall'ambiente selvatico è stato autorizzato dall'autorità regionale competente in Francia. I prodotti contengono soltanto una minima percentuale (omeopatia) delle specie vegetali protette.

In generale le "procedure semplificate" sono meno onerose per le risorse personali in seno all'organo di gestione della CITES quando c'è un determinato numero di domande e quando il richiedente è in grado di completare le caselle dei documenti senza errori. La Germania riferisce sul commercio effettivo e controlla se le licenze sono state utilizzate o meno.



Spagna

Il tipo di procedura semplificata per il rilascio di licenze e certificati più utilizzato in Spagna è il rilascio di certificati di riesportazione pre-emessi per piccoli oggetti in pelle e strumenti musicali in legno realizzati con specie iscritte nell'appendice II della CITES, venduti da negozi affidabili a turisti. I certificati di riesportazione sono emessi con tutti i dettagli fatta eccezione per il paese di destinazione e i dati del destinatario, che vengono compilati dal negozio al momento dell'alienazione. Alcuni di questi certificati di riesportazione vengono presentati all'ufficio doganale di esportazione per sdoganare la spedizione e completare la casella 27; sembra che la maggior parte di queste operazioni non venga dichiarata all'ufficio doganale di esportazione, ma non disponiamo di informazioni sulla presentazione del certificato di riesportazione alle autorità del paese di destinazione. Questo tipo di certificati pre-emessi è molto apprezzato dai commercianti e consente loro di ottenere senza ritardi i documenti della CITES pertinenti, anche se forse la presentazione all'ufficio doganale è un aspetto che dovrebbe essere migliorato in ogni Stato.

Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno implementato le procedure semplificate attraverso i loro regolamenti relativi alla CITES [50 CFR 23.51](#). In conformità alla risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP18), al fine di facilitare il rilascio di documenti della CITES per il commercio che avrà un impatto trascurabile o nullo sulla conservazione delle specie interessate, l'organo di gestione statunitense ha sviluppato una procedura per la creazione di "fascicoli principali" (*master file*). Tali fascicoli principali vengono sviluppati principalmente per i richiedenti commerciali che hanno grandi inventari, che hanno la necessità di effettuare più spedizioni in un breve periodo di tempo, i cui destinatari e quantitativi da esportare o riesportare non rimangono gli stessi da una spedizione all'altra e in cui le specie interessate non presentano una preoccupazione elevata in termini di conservazione. Quando si crea un fascicolo principale, l'organo di gestione statunitense, in consultazione con l'autorità scientifica statunitense, se applicabile, valuta la domanda, comprese le informazioni sull'intero inventario del richiedente (o l'inventario previsto per il prossimo futuro, ad esempio per le piante riprodotte artificialmente) da esportare nell'ambito dell'autorizzazione stabilita dal fascicolo principale, al fine di garantire che il commercio proposto soddisfi le disposizioni della CITES e i criteri dei regolamenti 50 CFR 23.51. Una volta completata la valutazione e istituito il fascicolo principale, l'organo di gestione statunitense emetterà documenti della CITES parzialmente compilati. In genere, le caselle relative al destinatario, al quantitativo e, se si tratta di un'autorizzazione alla riesportazione, al paese di ultima esportazione, vengono lasciate in bianco sui documenti parzialmente compilati, con istruzioni specifiche sul fronte del documento affinché il titolare della licenza inserisca le informazioni mancanti.

Allegato 3. Esempio di etichetta utilizzata per lo scambio di campioni per fini scientifici

	Australian Government Department of Agriculture, Water and the Environment		Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora	
The contents of this package are specimens involved in a non-commercial loan, donation, or exchange for the purposes of scientific research between the registered scientific institutions listed below and is in accordance with CITES Article VII.6.				
Scientific name	Common name	CITES Appendix	Quantity	Description of specimen
(If insufficient room, attach list)				
Australian Institution:		Overseas Institution:		
Registration Code:		Registration Code:		
Name, signature and designation of person sealing package:				
	Date	Print Name	Signature	Designation

CITES label instructions. **Detach these instructions before sending package.**

The label above is to be used for the exchange, donation or loan of CITES listed scientific specimens between Australian scientific institutions registered by the Department of Agriculture, Water and the Environment, and overseas institutions registered by the CITES Management Authority of their own country. The label has been populated with information specific to your organisation.

Details which must be entered into the form are the:

- scientific and common name of the species from which the specimen is derived
- Appendix to CITES in which the species is listed
- quantity and short description of the specimen
- receiving organisation's name, address and registration code number
- date on which the package was sealed
- name and signature of the person authorised to exchange specimens, and the designation or title of that person.

The lists of registered institutions can be found on the following web pages:

- Australian Government Department of Agriculture, Water and the Environment
<http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/sources/non-commercial/exchange/index.html>
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
http://www.cites.org/common/req/e_si.html

The exchange must meet the following criteria:

- It is an exchange between registered scientific institutions, of herbarium specimens, other preserved, dried or embedded museum specimens, or live plant material which carries the label above, issued by the Department of Agriculture, Water and the Environment.
- The specimen is being lent, given or exchanged without monetary compensation.
- The specimen is not a live animal.
- The specimen was legally obtained.
- The above label with all required information filled in is securely attached to the outside of the package containing the specimen, and central records must be kept of all exchanges.

Exchange and/or administrative instructions specific to your institution may be entered below:

--